

**ACCORDO per la definizione dei criteri per l'erogazione delle indennità di responsabilità per i livelli I-III, ed EP ad esaurimento e IV-VIII**  
**(in applicazione degli artt. 9 del CCNL biennio economico 96/97 e 43, comma 2, lettera b), del CCNL biennio economico 94/95)**

In data 9 marzo 2011, presso la sede centrale dell'INAF, in viale del Parco Mellini n. 84, si sono riunite:

- la delegazione di parte pubblica in rappresentanza dell'INAF nelle persone del
  - Presidente, Prof. Tommaso Maccacaro,
  - il Dott. Guido Di Cocco quale delegato del Direttore Amministrativo, Dottoressa Laura Proietti;
- ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali:
  - FIR CISL Rita CeTonelli
  - FLC - CGIL STEFANO BERNARDI
  - UIL - RUA ANTONIO MARISI
  - 
  -

Partecipa alla riunione in qualità di segretario di parte pubblica, la Dottoressa Alessandra Capezzone.

Le parti, alla luce dei CCNI sottoscritti in data 30/12/2010, ai fini dell'individuazione dei criteri per l'erogazione delle indennità di responsabilità concordando, sulla possibilità di definire le posizioni di responsabilità per il personale I-III, EP ad esaurimento e personale IV-VIII, anche in ossequio all'impegno assunto dall'Amministrazione in ordine all'applicazione dei citati Accordi, che ad ogni buon conto si allegano, individuano di seguito le seguenti posizioni organizzative di responsabilità ed i relativi criteri di attribuzione. Considerata la fase di riorganizzazione dell'Ente l'individuazione delle posizioni organizzative e di responsabilità è da intendersi limitata ai soli anni di riferimento e comunque sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti e disciplinari dell'Ente.

Sh  
 au

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

## PERSONALE livelli I- III ed EP ad esaurimento

I criteri individuati per le attribuzioni della responsabilità per il personale indicato, discendono direttamente da quanto previsto dal citato art. 9, ovvero prevedono, nell'ambito degli incarichi ricoperti: il carattere nazionale, la particolare rilevanza e la loro previsione all'interno degli Ordinamenti di servizio dell'Ente.

L'INAF pertanto, riconosce come posizioni di responsabilità di livello nazionale tutte quelle relative a funzioni previste dall'ordinamento di servizio o comunque collegate alle principali attività istituzionali dell'Ente, che siano particolarmente rilevanti per il funzionamento dell'INAF nel suo complesso.

Resta nella responsabilità del Presidente, del Direttore Amministrativo, dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori di Struttura, ciascuno per la propria area di azione e competenza, dichiarare che le responsabilità indicate rispettano il predetto criterio e il dettato del sopracitato art. 9.

Sia per quanto attiene il passato, sia con riferimento all'attuale assetto organizzativo dell'INAF, le posizioni di responsabilità identificabili con i principi sopra esposti sono così individuate:

1. la responsabilità ed il coordinamento di uffici/aree e servizi amministrativo / gestionali in capo ad alcuni dipendenti assegnati alla Sede Centrale dell'Ente, afferenti alla Presidenza, alla Direzione Amministrativa, o ai Dipartimenti Scientifici;
2. le posizioni di responsabilità di diretto impatto sul funzionamento e la gestione delle infrastrutture osservative, tecniche e/o gestionali, essenziali per il funzionamento e la coordinata attività dell'Ente, presenti, sia presso la Sede Centrale (di afferenza, al momento, dei Dipartimenti Scientifici), che direttamente presso le Strutture di Ricerca.
3. le posizioni di responsabilità in capo ai "Responsabili Amministrativi" delle Strutture di Ricerca locali.

L'Amministrazione si impegna a comunicare, prima dell'erogazione delle indennità, l'elenco delle posizioni individuate alle OO.SS..

GA CME

## PERSONALE livelli IV- VIII

I criteri individuati per le seguenti attribuzioni del personale IV-VIII, discendono da quanto previsto dal citato art. 43, ovvero sono volti a remunerare particolari compiti e responsabilità all'interno dei settori in cui tale personale è assegnato e presta la propria attività lavorativa.

Le responsabilità sopra citate potranno, compatibilmente con l'organizzazione interna delle Strutture o della Sede Centrale, essere suddivise tra più di una unità di personale.

Per gli anni 2006/2010 vengono di seguito individuate le seguenti responsabilità:

RESPONSABILITÀ DI SEDE CENTRALE (unità di personale afferente agli Uffici e/o Aree degli Uffici Dirigenziali della Direzione Amministrativa o della Presidenza):

- acquisti e gestione della spesa;
- trattamento economico del personale;
- supporto contabile ai Dipartimenti e alle Strutture;
- bilancio e gestione cassa e tesoreria;
- entrate e pagamento stipendi e ritenute;
- trattamento previdenziale e di fine rapporto;
- gestione giuridica del personale;
- contratti e appalti;
- affari generali del personale, formazione e relazioni sindacali;
- supporto tecnico / logistico / informatico;
- concorsi, part-time e mobilità;
- missioni;
- supporto Collegio dei Revisori;
- segreteria di Presidenza;
- segreteria Consiglio di Amministrazione.

RESPONSABILITÀ DI SEDE LOCALE:

- resp. amministrativo di Struttura;
- resp. ufficio personale (trattamento previdenziale e di fine rapporto, gestione giuridica, presenze);
- resp. ufficio ragioneria (trattamento economico / missioni / economo - maneggio valori);
- resp. contratti / affari generali / legale / lavori pubblici;
- resp. officina;
- resp. CED o servizi informatici;
- resp. laboratori;
- eventuale specifica responsabilità tecnico-scientifica all'interno delle Strutture.

Pur rimanendo nei limiti dei numeri 8 per le sedi di ricerca e 15 per la sede centrale, è possibile incrementare per le strutture di ricerca massimo 2 ulteriori posizioni in caso di particolari responsabilità tecnico/scientifiche.




La descrizione delle responsabilità sopra individuate potrà, in alcuni casi essere declinata in maniera leggermente diversa, tenendo conto delle specificità esistenti negli anni.

In via del tutto eccezionale, ed esclusivamente per le responsabilità degli anni 2006/2010, ovvero al fine di erogare gli arretrati di cui trattasi e garantire a tutti i dipendenti pari opportunità, le Parti concordano sulla possibilità, da parte del dipendente, di autocertificare gli incarichi di responsabilità; in questo caso, l'autocertificazione dovrà avvenire necessariamente secondo le seguenti correlate modalità:

- autodichiarazione del dipendente;
- attestazione/dichiarazione, ove possibile, da parte del Direttore responsabile (Amministrativo, di Dipartimento, o di Struttura), negli anni e/o nel periodo di cui trattasi (2006-2010);
- visto del Direttore (Amministrativo, di Dipartimento o di Struttura) attualmente in carica e responsabile.

L'autodichiarazione del dipendente dovrà, ovviamente, menzionare gli incarichi effettivamente svolti dallo stesso, nel periodo d'interesse e da remunerare.

SA me

SA

SA

## REGOLE COMUNI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER TUTTI I LIVELLI (I-III, EP ad esaurimento e IV-VIII)

L'importo base per le responsabilità sopra indicate è pari a 80 euro mensili.

Il predetto importo base può essere maggiorato di un ulteriore importo di euro 30 cumulabili, rispetto al maggior carico di lavoro e al tipo di responsabilità professionale rivestita, ovvero:

1. carattere nazionale della posizione di responsabilità (automaticamente attribuita per i livelli I-III e per i responsabili amministrativi delle Strutture locali, sia dei livelli I-III che IV-VIII);
2. coordinamento di almeno 2 unità di personale o di Strutture;
3. delega di firma e/o rappresentanza legale;
4. incarichi di responsabilità eterogenei e/o multipli (automaticamente attribuito per i responsabili amministrativi delle Strutture locali, sia I-III livello che IV-VIII livello).


Come peraltro già previsto dal CCNI del 30/12/2010, l'attribuzione di più incarichi dà titolo alla cumulabilità parziale delle indennità (ovvero 100% dell'indennità di una responsabilità e 50% della sola quota base della seconda eventuale responsabilità).

Al fine di indennizzare i responsabili della sicurezza eventualmente presenti nelle sedi INAF, le parti confermano, infine, quanto già previsto dal citato CCNI, ovvero di prevedere un apposito e separato Accordo al fine di corrispondere una indennità con le risorse necessarie reperite su apposito capitolo di spesa dell'Ente. Le parti s'impegnano ad incontrarsi sulla materia entro e non oltre il mese di giugno p.v..

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo vale quanto già previsto dal CCNI 30/12/2010.

N.B. Non ha diritto all'indennità di responsabilità per l'anno 2006 il personale inquadrato, all'epoca, nelle qualifiche di D e EP transitato successivamente nei profili di Tecnologo e Tecnico-amministrativo del Comparto Ricerca che abbia vista riconosciuta nell'anno 2006 un'analogia indennità di responsabilità.

L'AMMINISTRAZIONE

  
Guido Milocco

PER LA PARTE SINDACALE

FIR CIGL   
FIS CIGL   
UIL-RVA VEDI DICHIARAZIONE  
A VERBALE